



OSSERVATORIO NAZIONALE MIELE

STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita ai sensi dell'art. 36 del codice civile una associazione denominata "Osservatorio Nazionale Miele" con sede in Castel San Pietro Terme (BO).

In seguito si farà riferimento ad essa indicandola brevemente con il termine "Osservatorio".

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede sociale e potranno essere istituite, trasferite e sopresse sedi secondarie, delegazioni, uffici periferici e simili, previo consenso del Comune di Castel San Pietro Terme, socio fondatore e sostenitore.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 SCOPI SOCIALI

L'Osservatorio non ha scopo di lucro.

Scopo dell'Osservatorio è la tutela del settore apistico attraverso:

- a) la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi ai prezzi e agli altri fattori economici riguardanti il miele e gli altri prodotti dell'alveare;
- b) la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla produzione nazionale del miele e degli altri prodotti dell'alveare, delle altre produzioni nonché dati inerenti l'allevamento apistico, lo sviluppo di elaborazioni inerenti le produzioni potenziali, anche in funzione della possibile introduzione di modellistica atta a facilitare la gestione dell'impresa apistica e la gestione del rischio in apicoltura;
- c) l'integrazione del monitoraggio produttivo con il rilevamento dei parametri meteo-climatologici e fenologici idonei a documentare il rapporto fra produzione e condizioni meteo-climatologiche/vegetative;
- d) l'elaborazione e la diffusione dei report sulla produzione e il mercato anche a mezzo di organi di stampa ordinari e di settore, nonché per via telematica, anche attraverso strumenti interattivi idonei alla diffusione delle conoscenze che l'Osservatorio acquisisce;
- e) l'organizzazione di iniziative e intese con altre organizzazioni, anche in campo internazionale, promuovendo, ove il caso, ricerche e studi relativi alla raccolta, all'elaborazione e alla divulgazione di dati di cui alle precedenti lettere;
- f) la pubblicazione e diffusione su supporti informativi e didattici di materiali attinenti all'attività sociale e ai suoi risultati;
- g) l'organizzazione di manifestazioni convegnistiche e fieristiche relative alle problematiche dell'apicoltura, della produzione e del mercato del miele e delle altre produzioni derivanti dall'allevamento apistico;

- h) lo sviluppo di specifiche azioni di tutela e valorizzazione del comparto apistico, anche attraverso collaborazioni specifiche idonee a promuovere il valore dei mieli italiani e degli altri prodotti dell'alveare;
- i) la promozione, adozione e diffusione di pratiche agricole e di governo del territorio idonee al mantenimento di condizioni ecosistemiche necessarie per la vita dell'ape;
- l) ogni possibile azione di supporto idonea alla tutela e allo sviluppo dell'apicoltura agli enti pubblici e alle espressioni del mondo produttivo;
- m) lo sviluppo e sostegno di azioni volte alla tutela delle api e degli ecosistemi che ne consentono la vita e la produzione;
- n) ogni altra iniziativa tesa al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3 SOCI

Il numero di Soci è illimitato.

Possono aderire all'Osservatorio le organizzazioni apistiche nazionali, regionali e locali, i consorzi di tutela del settore apistico, nonché ogni altra organizzazione del settore apistico, che si riconoscono nelle finalità dell'Osservatorio, accettati i contenuti dello Statuto, e ne condivide lo spirito in armonia e collaborazione con l'intera base sociale e possieda i requisiti minimi di rappresentatività stabiliti con Regolamento.

Possono inoltre aderire all'Osservatorio, in misura non superiore ad un quinto del numero totale degli associati, enti locali e loro associazioni, ed enti di tutela e valorizzazione del territorio e altri enti e/o associazioni il cui scopo sociale non sia in contrasto con quello dell'Osservatorio.

I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Osservatorio e sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo.

Le associazioni apistiche socie sono tenute a comunicare all'Osservatorio il numero degli alveari iscritti in BDN dai propri soci ai fini del raggiungimento del requisito di rappresentatività dell'Osservatorio.

Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elettorato attivo e passivo per la nomina del Consiglio Direttivo.

I Soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di partecipare all'Assemblea tramite i loro rappresentanti e possono usufruire di tutti i servizi gratuitamente offerti dall'Osservatorio.

A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'Osservatorio, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci

interessati ad esse.

Le quote versate dai Soci sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.

Art. 4 AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOCI

L'ammissione di un nuovo Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta presentata dall'organizzazione o ente interessato.

La domanda, a firma del legale rappresentante dell'organizzazione o ente, sarà indirizzata al Presidente e dovrà contenere, oltre alla esplicita accettazione dello Statuto, dei regolamenti attuativi e degli organi di rappresentanza sociali, i seguenti allegati:

- copia dello statuto dell'aspirante socio;
- numero dei soci effettivi;

copia della delibera di adesione adottata dal competente organismo dell'organizzazione o ente.

Il perfezionamento dell'ammissione all'Osservatorio è subordinato in ogni caso alla verifica della concreta e attiva partecipazione del richiedente, propedeutica alla futura ammissione, svolta durante l'arco temporale di 24 mesi.

In questa fase, sulla base delle indicazioni e modalità fissate nel Regolamento si richiede la partecipazione degli aspiranti soci, con costanza e continuità, alle attività dell'Osservatorio, in particolare attraverso la fornitura dei dati produttivi e di mercato del miele riguardanti il territorio di competenza.

Nel corso di tale periodo, spetta al Consiglio Direttivo l'accertamento dell'effettivo interesse a prendere parte alla vita dell'associazione, e della concreta disponibilità ad impegnarsi proficuamente nel perseguimento dei suoi obiettivi, mediante una collaborazione integrata in piena conformità allo spirito dell'associazione stessa.

Trascorsi i 24 mesi, il Consiglio Direttivo, a seconda della effettiva partecipazione all'attività e condivisione degli scopi sociali, procederà alla delibera con l'ammissione o meno del nuovo socio.

All'atto dell'ammissione va verificato il livello di rappresentatività dell'aspirante socio previsto dal Regolamento per le organizzazioni apistiche.

L'eventuale rigetto della domanda deve essere sempre motivato e comunicato in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata, il cui parere sarà inappellabile.

Il rapporto associativo, una volta approvata l'adesione da parte del Consiglio Direttivo, s'intende costituito a tempo indeterminato. L'adesione, pertanto, non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualità di Socio si perde per esclusione o per recesso.

È escluso il Socio che:

- a) venga meno agli adempimenti degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai regolamenti e delibere assembleari ad esso connessi;
- b) arrechi in qualunque modo danni morali o materiali all'Osservatorio;
- c) non adempia, puntualmente, agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Osservatorio o, senza giustificati motivi, non contribuisca al raggiungimento degli scopi sociali, ovvero pregiudichi in qualunque modo l'attività dell'Osservatorio;
- d) svolga attività contrastanti con gli scopi e gli interessi dell'Osservatorio;
- e) perda i requisiti previsti per l'ammissione;
- f) non adempia al pagamento della quota associativa annuale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Ad eccezione dell'esclusione per quanto previsto al punto f), l'esclusione del Socio inadempiente dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata e dovrà contenere le motivazioni dell'esclusione.

L'esclusione diviene efficace 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma precedente.

Entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta ricezione del provvedimento, il Socio può fare opposizione al Collegio dei Proviviri, qualora ritenga che le motivazioni d'espulsione non siano a lui imputabili; l'opposizione non sospende l'efficacia del provvedimento, la cui esecuzione potrà essere sospesa dal Collegio dei Proviviri, quale organo preposto alla risoluzione delle controversie fra Soci e l'Osservatorio.

Il Socio escluso decade, dalla data del provvedimento, dall'esercizio dei diritti attivi.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento previo inoltre di specifica comunicazione corredata di copia di delibera di recesso adottata dal competente organismo dell'organizzazione o ente.

Eventuali controversie in merito all'ammissione o all'esclusione di Soci saranno in ogni caso decise dal Collegio dei Proviviri, quale organo preposto alla risoluzione delle controversie fra Soci e l'Osservatorio.

In ogni caso il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né può vantare pretese sul patrimonio sociale.

Art. 5 ORGANI

Sono Organi dell'Osservatorio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato esecutivo, se nominato;
- d) il Revisore dei conti;

e) il Collegio dei Proviviri.

Art. 6 ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Osservatorio.

Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza dal Vice Presidente, e in subordine dal Consigliere presente più anziano, il quale, constatata la validità della riunione, invita l'assemblea a nominare il proprio Presidente e un Segretario verbalizzante che può essere anche un non socio.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure per richiesta motivata di almeno un quinto dei Soci.

La richiesta motivata andrà indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, accompagnata dalla firma di tutti i richiedenti.

L'intervento in assemblea può avvenire anche con l'ausilio di mezzi telematici, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante lettera ai soci all'ultimo indirizzo conosciuto, eventualmente anche per fax o posta elettronica, con indicazione specifica dell'ora, dell'ordine del giorno e del luogo d'incontro (che può essere anche diverso dalla sede sociale) almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei convenuti.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- a) discute ed approva il programma presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere;
- b) discute ed approva il bilancio consuntivo del Consiglio Direttivo sull'attività svolta;
- c) elegge i membri del Consiglio Direttivo ed i membri del Collegio dei Proviviri;
- d) nomina il Revisore dei conti;
- e) approva i regolamenti interni;
- f) delibera ogni altro argomento e questione previsti

dall'ordine del giorno.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto.

Nelle assemblee ogni organizzazione o ente associato, in regola con il pagamento della quota associativa, è rappresentata dal suo legale rappresentante o da un suo incaricato e ha diritto ad un voto.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei convenuti.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell'Osservatorio e le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti o, nel caso di scioglimento, secondo quanto stabilito all'articolo 16.

Per esigenze particolari, anche l'Assemblea Straordinaria può, in deroga alla regola generale della presenza fisica, essere indetta e si può svolgere in modalità da remoto su piattaforme digitali, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. La riunione si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Art. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che va da un minimo di 7 ad un massimo di 13 eletti dalla Assemblea. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene secondo un regolamento elettorale approvato dalla Assemblea.

L'Assemblea può decidere di aumentare il numero massimo dei componenti del Consiglio Direttivo in base anche al numero complessivo degli iscritti all'Osservatorio, garantendo sempre un numero dispari.

I componenti il Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente.

Decade dalla propria carica il Consigliere che non partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza gravi e giustificati motivi.

Su delibera del Consiglio Direttivo il provvedimento di decadenza sarà notificato, dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'ultima delle tre assenze, al Consigliere stesso ed ai soci.

In caso di dimissioni o di cessazione dei membri del Consiglio Direttivo, gli altri Consiglieri potranno provvedere alla loro sostituzione per cooptazione. I

Consiglieri cooptati dureranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, nonché ogni volta che ne viene fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione può avvenire in forma scritta, per posta, fax o posta elettronica, o, in casi di motivata urgenza, tramite contatto telefonico, con indicazione specifica dell'ora, dell'ordine del giorno e del luogo d'incontro (che può essere anche diverso dalla sede sociale) almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

La seduta del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi telematici, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. La riunione si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; potranno essere rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell'espletamento dell'incarico.

Art. 8 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- eleggere nel proprio ambito il Presidente, e il Vice Presidente;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Osservatorio;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e d'entrata relative al periodo di un anno;
- deliberare sull'ammissione od esclusione dei Soci;
- deliberare sull'adesione dell'Osservatorio ad altra organizzazione a carattere nazionale e/o internazionale che possa rappresentare gli

interessi dell'Osservatorio;

- deliberare sul trasferimento della sede legale dell'Osservatorio e/o sull'istituzione di sedi distaccate o uffici secondari;
- determinare la quota associativa annuale;
- deliberare su atti e contratti, assumere e licenziare il personale, fissandone la retribuzione e le mansioni;
- affidare ad uno o più Consiglieri o dipendenti congiuntamente o disgiuntamente, a tempo determinato o fino a revoca, incarichi e poteri per la trattazione di singole incombenze, determinandone i compiti e gli eventuali compensi e/o rimborsi;
- nominare eventualmente un Direttore stabilendo compiti, durata e compensi;
- nominare eventualmente un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti cui affidare parte delle proprie competenze determinandole nella delibera di istituzione del Comitato stesso, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 9 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Osservatorio.

A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, nonché le iniziative autonome che in casi d'urgenza si rivelassero necessarie.

Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, anche secondo modalità telematiche e, nella prima riunione successiva, al Consiglio spetterà la valutazione e la ratifica di quanto assunto dal Presidente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Osservatorio; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

In caso d'assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente.

Il Presidente può delegare, per la rappresentanza dell'Osservatorio presso terzi, il Vice Presidente o altri membri del Consiglio Direttivo, in funzione delle specifiche capacità che il ruolo da ricoprire richiede.

Art. 10 COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo, costituito dal Presidente e da due membri del Consiglio Direttivo.

Tale Comitato è istituito al fine di assicurare l'efficienza e la funzionalità dell'Osservatorio.

Spetta al Consiglio direttivo la facoltà di delegare al Comitato Esecutivo parte delle proprie funzioni e stabilirne i limiti, nel rispetto dello Statuto e delle norme vigenti.

Per la validità degli atti è necessaria la presenza di almeno due membri, le delibere vengono adottate a maggioranza dei suoi componenti.

Il Comitato Esecutivo resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo, salvo diversa deliberazione del Consiglio stesso.

Art. 11 REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea ed è scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

Il compenso del Revisore è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Il Revisore è nominato per tre anni e l'incarico è rinnovabile.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile in materia di revisione legale dei conti.

Art. 12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea anche tra i non Soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

E' di competenza del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie sorte tra i Soci, l'Osservatorio e organi dello stesso, circa l'applicazione delle sanzioni, l'interpretazione dello Statuto, dei regolamenti, delle delibere sociali e concernenti comunque i rapporti sociali.

Qualunque controversia o vertenza che sorga nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio, sarà sottoposta all'esame del Collegio dei Probiviri, il quale pronuncerà le sue decisioni secondo equità e senza formalità di procedura.

Art. 13 IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Osservatorio, indivisibile, è costituito da:

- quote associative;
- contributi dello Stato e degli Enti Pubblici e Privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci;
- proventi derivanti da prestazioni commerciali marginali rese a terzi;
- beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non soci;

quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Osservatorio.

L'Osservatorio può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, atti a migliorare il conseguimento dei fini statutari, può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l'attività dei Soci.

In via accessoria, ausiliaria, secondaria e comunque marginale può eventualmente svolgere attività commerciali nell'ambito delle azioni finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Osservatorio può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione d'iniziativa istituzionali.

Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dai Soci, non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali.

L'Osservatorio, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.

E' in ogni caso fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Osservatorio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14 ESERCIZIO SOCIALE E FINANZIARIO

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Osservatorio, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali, il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea dei Soci, unitamente alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti incaricato.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 15 LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Osservatorio deve tenere sono:

- a) il libro dei Soci;
- b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'eventuale

Comitato Esecutivo;

e) il libro dei verbali e delle decisioni del Collegio dei Proibiviri.

L'impianto contabile sarà dimensionato alle necessità amministrative e di controllo insorgenti nell'ambito dell'organizzazione.

In ipotesi d'esercizio d'attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Art. 16 REGOLAMENTO INTERNO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere redatti regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo previa ratifica dell'Assemblea dei Soci.

Art. 17 SCIoglimento DELL'OssERVATORIO

La decisione di scioglimento dell'Osservatorio potrà essere presa dalla maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci presenti in apposita Assemblea Straordinaria, convocata e valida a deliberare secondo quanto disposto dall'art. 6.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Osservatorio, dedotte le passività, ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto strutturato in tre parti per complessivi 19 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

Art. 19 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e alle disposizioni delle altre Leggi vigenti in materia.